

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, sezione feriale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DR.SSA CATERINA ZAMBOTTO

GIUDICE

DR. ALBERTO STOCCO

GIUDICE

Nel proc. N.18/2022 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Collegio,

richiamato il precedente provvedimento in data 14.7.2022 che per comodità viene qui riportato:

“Il Collegio,

visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato dalla società Kick Off s.r.l. in data 8.7.2022;

rilevato che il ricorso presenta aspetti di inammissibilità ex art. 162, comma 2, L.F.;

considerato invero che non sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, attesa la mancanza del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 che a termini di legge (art. 2364, comma 2, c.c.) e di statuto (art. 49) doveva essere approvato entro il 30.6.2022;

considerato inoltre che in data 5.7.2022, tre giorni prima il deposito del ricorso, la società ricorrente ha stipulato con la neo-costituita O Bag s.r.l., in persona di Michele Zanella amministratore unico e legale rappresentante di entrambe le società, un contratto di subaffitto - per il *ramo d'azienda Savona* esercitato in forza di contratto d'affitto di ramo d'azienda di proprietà del sig. Paolo Rossi, titolare della omonima ditta Solo Cose Buone di Rossi Paolo – e di affitto – per *il ramo d'azienda Alassio* esercitata in u un'unità immobiliare detenuta in forza di contratto di locazione commerciale- di rami d'azienda;

rilevato che non è stata prodotta alcuna perizia di stima dei rami di azienda in questione al fine di valutare, tra l'altro, la congruità dei canoni pattuiti;

rilevato inoltre che non sono stati prodotti l'atto costitutivo e la visura CCIAA della società affittuaria O Bag s.r.l., né il contratto d'affitto 9.10.2015 relativo al ramo d'azienda *Savona* e il contratto di locazione commerciale relativo al ramo d'azienda *Alassio*, che appaiono necessari al fine di una valutazione complessiva della legittimità dell'operazione;

ritenuto che deve essere quindi fissata udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2, L.F. ;

ritenuto che alla suddetta udienza deve essere chiamato anche il procedimento prefallimentare pendente n. 111/2022;

P.Q.M.

fissa ex artt. 161, VI comma, e 162, comma 2, L.F. l'udienza del 27.7.2022 ad ore 10.00 , con termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa fino al 25.5.2022;

dispone che alla predetta udienza venga chiamato anche il procedimento pre-fallimentare pendente n. 111/2022.

Padova, lì 14.7.2022

Il Presidente Estensore

Caterina Santinello"

rilevato che la società ricorrente nel termine concesso ha depositato il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 , nonché gli altri documenti richiesti con il predetto provvedimento;

considerato che in data 26.7.2022 la società ricorrente ha depositato ricevuta attestante l'avvenuto deposito in pari data del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 presso il Registro delle Imprese;

considerato altresì che la società, successivamente all'udienza del 27.7.2022, fissata ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.f. , su richiesta del Presidente formulata alla predetta udienza ha depositato la modifica sottoscritta in data 21.7.2022 da Kick Off s.r.l. e Rossi Paolo, quale titolare dell'impresa individuale "Solo cose Buone di Rossi Paolo", del contratto di affitto di ramo d'azienda " Savona" in essere tra le parti del 9.10.2015 in relazione agli artt. 3 e 16, aventi ad oggetto la riduzione del canone annuo d'affitto da € 34.300,00 ad € 30.000,00 e il consenso dell'affittante al subaffitto del ramo d'azienda a O Bag s.r.l. , società appartenente al medesimo gruppo di Kick Off s.r.l.;

ritenuto pertanto che con le predette produzioni parte ricorrente abbia in parte superato i profili di inammissibilità prospettati nel precedente provvedimento;

considerato in particolare che, in relazione alla congruità dei canoni di subaffitto e di affitto dei due rami aziendali " Savona" e "Alassio", la ricorrente ha precisato che il relativo calcolo ha tenuto conto del costo di affitto/locazione sopportato da Kick Off s.r.l. (ossia € 30.000,00 per il ramo d'azienda Savona ed € 42.000,00 per il ramo d'azienda Alassio) al quale è stato aggiunto un mark up del 5%, riservando di depositare, unitamente al piano concordatario, perizia di stima dei rami d'azienda delle varie società del gruppo confluiti in O Bag s.r.l. in vista di una cessione/trasferimento unitario;

rilevato che in data 14.7.2022 altre quattro società del Gruppo O Bag hanno depositato ricorso ex art. 161, comma VI, l.f.;

considerato che il Tribunale con decreto in data 22.7.2022 ha concesso termine di 90 giorni, soggetto alla sospensione feriale, dal deposito dei predetti ricorsi ex art. 161, comma VI, l.f. nominando Commissari Giudiziali il dr. Riccardo Bonivento e il Dr. Marco Razzino, riservando al proseguo una completa valutazione degli aspetti di criticità che fin da ora le analoghe descritte operazioni sembrerebbero presentare;

ritenuto pertanto di dover provvedere anche in relazione al presente procedimento in conformità al provvedimento adottato in relazione alle altre società del medesimo gruppo;

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;
considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;
rilevato che è pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento; ritenuto pertanto che deve essere concesso il termine di 60 giorni, non soggetto a sospensione feriale (cfr. Cass. 17145/2022; Cass.15435/2018; Trib Rimini 9.4.2020; Corte Appello di Bologna 2240/2013), a decorrere dal deposito del ricorso, per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione;
ritenuto altresì necessario, attesa la complessità della fattispecie e le molteplici implicazioni e rapporti intercompany esistenti con alcune delle altre società del gruppo che hanno depositato contemporaneamente analoga domanda, che richiedono un indefettibile coordinamento tra tutte le procedure, nonché in considerazione della prospettata continuità dell'attività d'impresa, sia pure tramite la newco, procedere alla nomina di un collegio composto da due Commissari Giudiziali, con facoltà di operare anche disgiuntamente, e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito con produzione separata, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione finanziaria della società, anche ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dall'affittuaria dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulla situazione attuale e sullo

stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, con particolare riferimento all' eventuale riduzione del personale programmata al fine della riduzione dei costi;

deposito, a cadenza mensile, entro la fine del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente ai Commissari Giudiziali, i quali sono tenuti a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII l.f. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

p.q.m.

assegna termine di giorni 60, non soggetto a sospensione feriale, ex art. 161, comma VI, l.f., a decorrere dal deposito del ricorso;

nomina Commissari Giudiziali il dr. Riccardo Bonivento e il dr. Marco Razzino con facoltà di operare anche disgiuntamente, ai quali attribuisce un fondo spese di € 20.000,00 ciascuno, a carico della società ricorrente;

i Commissari verificheranno il rispetto degli obblighi informativi e vigileranno sull'attività compiuta dalla società;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi.

Padova, 29 luglio 2022

Il Presidente

Caterina Santinello